



Arma dei Carabinieri



PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

L'ARMA DEI CARABINIERI

di seguito anche "l'ARMA"

E

FONDAZIONE LE STELLE DI MARISA ETS

di seguito anche "la FONDAZIONE"

IL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI, nella persona del Capo del II Reparto del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Gen. D. Arturo GUARINO, e la FONDAZIONE LE STELLE DI MARISA ETS, nella persona del Presidente, Dott.ssa Daniela FEROLLA,

VISTI i compiti istituzionali dell'ARMA, quale forza militare di polizia a competenza generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza, così come definiti dal D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, recante *Codice dell'Ordinamento Militare*;

VISTA la legge 15 febbraio 1996, n. 66, recante "*Norme contro la violenza sessuale*";

VISTA la legge 4 aprile 2001, n. 154, recante "*Misure contro la violenza nelle relazioni familiari*";

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2009, n.11, convertito dalla legge 23 aprile 2009, n.38, recante "*Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori*";

VISTO il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n.119, e segnatamente l'art.5, il quale prevede l'adozione di un "*Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere*";

VISTA la legge 19 luglio 2019, n. 69, recante "*Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere*" (c.d. *Codice rosso*);

VISTO il decreto legislativo 10 ottobre 2022 e n. 150 recante "*Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134,*

recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari” (c.d. *Riforma Cartabia del processo penale*);

VISTA la legge 24 novembre 2023, n. 168 recante “*Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica*” (c.d. *Legge Roccella*);

VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il “*Codice delle pari opportunità tra uomo e donna*”;

VISTA la legge 4 maggio 1983, n. 184, recante “*Diritto del minore a una famiglia*”;

VISTA la legge 7 luglio 2016, n. 122, artt. 11 e seguenti, recante “*Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015-2016*”;

VISTA la legge 11 gennaio 2018, n. 4, recante “*Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici*”;

VISTO il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 21 maggio 2020, n. 71, recante “*Regolamento per l'erogazione di misure di sostegno agli orfani di crimini domestici e di reati di genere e alle famiglie affidatarie*”;

VISTO il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

CONSIDERATO che l'ARMA:

- promuove strategie di prevenzione e di contrasto al fenomeno della violenza di genere e nei confronti delle vittime vulnerabili, anche con il coinvolgimento dei diversi attori della scena sociale;
- agevola e sostiene i percorsi e le iniziative di protezione, di assistenza e di supporto dei cosiddetti “*orfani speciali*”, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'Autorità giudiziaria ovvero offrendo qualificati contributi in termini di condivisione di *best practices* alle istituzioni, agli enti e alle associazioni di settore;
- ha istituito la *Sezione Atti Persecutori* - collocata nell'ambito del Raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche - per svolgere attività di studio e analisi del fenomeno, elaborare valutazioni sui “*fattori di rischio*”, sviluppare mirati programmi di formazione, nonché individuare le migliori procedure d'intervento a tutela e salvaguardia delle vittime particolarmente vulnerabili;
- ha elaborato un “*Prontuario operativo*”, quale documento di analisi sul fenomeno, riepilogativo delle migliori pratiche adottate dai Reparti Carabinieri nella gestione dei casi;
- ha costituito la “*Rete nazionale di monitoraggio sul fenomeno della violenza di genere*”, composta da ufficiali di polizia giudiziaria, appositamente formati, in servizio nelle articolazioni investigative territoriali con compiti di supporto al personale delle unità operative direttamente impiegate nelle attività di prevenzione e contrasto del fenomeno;
- collabora, quale rappresentante del Ministero della Difesa al *Tavolo Interministeriale*, istituito nel 2013, per l'elaborazione del “*Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere*”;
- opera nell'ambito dell'Osservatorio per la Sicurezza Contro gli Atti Discriminatori (OSCAD), strumento operativo interforze, istituito nell'ambito del dipartimento della Pubblica Sicurezza, volto ad ottimizzare l'azione delle Forze di polizia nella prevenzione e nel contrasto dei reati di matrice discriminatoria;

- ritiene parte integrante della propria azione lo sviluppo della “*cultura della legalità e della sicurezza*” attraverso interventi formativi ed educativi, nonché tramite condivisione di *best practices*, allo scopo di accrescere la sensibilità e l'attenzione verso temi e fenomeni socio-criminali che inibiscono la crescita sociale, economica e democratica del Paese;

TENUTO CONTO delle collaborazioni già avviate dall'ARMA nell'ambito delle progettualità:

- “*Una stanza tutta per sé*”, consistente nell'allestimento, all'interno delle caserme dell'Arma ubicate su tutto il territorio nazionale, di locali idonei all'ascolto protetto di minori e di donne vittime di violenza, nonché nella fornitura di *kit* per la videoregistrazione delle testimonianze e delle audizioni;
- “*Mobile Angel*”, finalizzato a fornire un sistema di allarme alle vittime di violenza di genere per sostenere il percorso di denuncia in ambito giudiziario;

VISTO che la FONDAZIONE:

- persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale senza scopo di lucro;
- intende svolgere interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112;
- è stata creata con lo scopo di fornire attività educative, formative e di sostegno economico e psicologico ai cosiddetti “*orfani speciali*”;
- per il perseguimento degli scopi di cui sopra, svolge le seguenti attività:
 - a) sostegno psicologico ai figli di uxoricidio;
 - b) sostegno economico alle famiglie che accolgono gli orfani speciali;
 - c) fornitura di servizi di varia natura;
 - d) supporto legale, esercitato tramite professionisti abilitati dalla legge;
- previa deliberazione da parte del Comitato di Gestione, può esercitare attività diverse da quelle sopra indicate, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale che costituiscono l'oggetto principale, nei limiti delle normative vigenti, e in particolare quelli prescritti dall'art. 6, comma 1;

CONSIDERATO che la FONDAZIONE assiste gli orfani speciali in quattro principali aree di intervento: psicologica, normativa, economica e legale, senza operare, a livello centrale, direttamente a contatto con i minori. L'ente è infatti strutturato in modo che, dietro sollecitazione circa casi specifici, vengano individuati e reclutati dalla Consulente Scientifica i professionisti a livello locale idonei a supportare il minore nelle sue esigenze (psicologiche, economiche e legali);

CONSIDERATO che lo sviluppo di strategie e di procedure condivise per superare la doppia condizione di lutto degli “*orfani speciali*” - spesso all'origine di significative sindromi post traumatiche - trova un fondamentale momento di valorizzazione e rafforzamento nella cooperazione tra istituzioni e attori ETS;

PRESO ATTO della reciproca volontà delle Parti di realizzare efficaci forme di collaborazione per implementare le azioni di rispettiva competenza finalizzate a migliorare la gestione degli “*orfani speciali*”;

Tutto ciò premesso, l'ARMA e la FONDAZIONE, anche dette “PARTI”, convengono quanto segue.

PROTOCOLLO D'INTESA

Art. 1

Ambiti di collaborazione

1. Le Premesse sopra riportate costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, che disciplina l'attività di collaborazione tra l'ARMA e la FONDAZIONE, nell'ambito delle specifiche competenze definite, rispettivamente, dalle Leggi e dallo Statuto.
2. La collaborazione è prevalentemente orientata a delineare il miglior approccio gestionale dei casi che saranno seguiti dalla FONDAZIONE, avuto particolare riguardo all'assistenza di tipo psicologico da assicurare:
 - agli “*orfani speciali*”, per affrontare efficacemente gli effetti post traumatici dell'evento che incidono sensibilmente sulla loro condizione di disagio, di fragilità e di vulnerabilità;
 - alle *famiglie affidatarie*, affinché evitino condotte che, involontariamente, possano aumentare il grado di sofferenza dei giovani.
3. Anche al di fuori delle casistiche individuate nel presente Protocollo, in presenza di convergenti interessi istituzionali, le PARTI si impegnano a fornire reciproca collaborazione e a sviluppare ulteriori sinergie.

Art. 2

Impegni delle parti

1. Fermo restando quanto previsto all'art. 1, commi 2 e 3, e secondo gli obiettivi comuni:
 - l'ARMA si impegna a:
 - garantire il qualificato contributo, in termini di consulenza non vincolante, del personale della *Sezione Atti Persecutori*, che affiancherà la *Consulente Scientifica* della FONDAZIONE nella scelta delle misure di supporto ritenute più adeguate da offrire agli “*orfani speciali*” e alle *famiglie affidatarie*;
 - partecipare alle azioni congiunte di comunicazione volte a diffondere una cultura della prevenzione in ordine a tutti gli aspetti collegati alla violenza di genere;
 - facilitare la conoscenza delle attività della FONDAZIONE;
 - la FONDAZIONE si impegna a:
 - effettuare la valutazione diagnostica dei bisogni multidimensionali per “*orfani speciali*” e un piano integrato di cura e assistenza individualizzato, considerando l'età di sviluppo del minore e l'unicità di ogni caso;
 - individuare specialisti legali per “*orfani speciali*” nel luogo in cui abita il minore o in territorio limitrofo;
 - supportare con professionisti specializzati nel settore della pedagogia anche relativamente al doposcuola per “*orfani speciali*” con DSA (*Disturbi Specifici dell'Apprendimento*);
 - valutare, qualora necessario e qualora le famiglie di “*orfani speciali*” non riuscissero a sopperire alle esigenze specifiche del minore, un supporto economico;

- valutare supporto educativo in ambito scolastico e universitario per gli “*orfani speciali*” (anche con supporto per DSA e BES, corsi extracurricolari per es. corsi di lingua, ECDL/ICT);
 - favorire l'orientamento universitario e l'avviamento professionale degli “*orfani speciali*” promuovendone autonomia, sviluppo e inclusività. Tale supporto include anche l'aiuto economico per corsi professionali o certificazioni, preparazione ai concorsi pubblici (attraverso centri studi dedicati);
 - sostenere azioni informative ed educative, al fine di rafforzare la “*cultura del rispetto e della dignità*”;
 - concorrere all'individuazione di strategie di prevenzione e di intervento sulle cause e sulle situazioni che possono portare ad agire e/o a subire comportamenti di violenza, anche attraverso la condivisione di *best practices*;
2. Il presente Protocollo non comporta oneri aggiuntivi a carico delle PARTI, essendo finalizzato al perseguimento dei rispettivi obiettivi istituzionali/statutari.

Art.3

Referenti

1. Per l'attuazione del Protocollo sono individuati quali referenti:
- a) per l'ARMA, il Capo *Ufficio Operazioni* del Comando Generale e il Comandante della *Sezione Atti Persecutori* del Raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche;
 - b) per la FONDAZIONE il *Direttore*, Dott.ssa Isabella Rusconi.

Art.4

Trattamento dei dati personali

1. Qualsiasi trattamento di dati personali che si renda necessario per attuare le attività e adempiere agli obblighi connessi con l'esecuzione del presente Protocollo sarà eseguito dalle Parti come autonomi titolari del trattamento, allineando, fin dalla progettazione, tutte le relative operazioni ai principi di protezione dei dati personali sanciti dall'art. 5 del Regolamento (UE) 679/2016 (GDPR) o dall'art. 3 del D. Lgs. n. 51/2018.

Art.5

Comunicazione e uso dei marchi e dei loghi.

1. L'ARMA e la FONDAZIONE si impegnano a utilizzare il marchio o il logo dell'altra Parte o ad associare il logo o il marchio dell'altra Parte a quelli propri esclusivamente nei termini, alle condizioni e per le finalità stabilite dal presente accordo. A tal fine, le Parti si doteranno reciprocamente dei marchi e dei loghi da utilizzare secondo quanto concordato.
2. Le Parti si danno espressamente atto che ogni diritto di proprietà intellettuale derivante o relativo ai propri marchi o loghi rimane riservato al loro esclusivo titolare.
3. Fermo restando quanto sopra convenuto, l'ARMA e la FONDAZIONE forniscono il consenso all'apposizione e all'utilizzo di marchi o loghi dell'altra su documenti, cartacei o informatici, pagine web, manifesti, volantini e altri strumenti di divulgazione informativa, per l'esecuzione e la pubblicizzazione delle

attività e dei progetti attinenti al presente Protocollo di intesa. L'autorizzazione all'apposizione e all'utilizzo dei marchi e/o dei loghi dell'altra Parte non si estende ad attività o progetti non concordati e/o per scopi estranei al presente Protocollo. A tal fine, nell'ambito dell'attuazione del presente accordo, ogni Parte si impegna a sottoporre ogni progetto di utilizzo del marchio e/o logo dell'altra, al preventivo assenso di quest'ultima.

4. L'ARMA e la FONDAZIONE si presteranno reciproca collaborazione in ogni iniziativa intesa alla protezione e difesa del proprio marchio, ferma restando la piena autonomia e la discrezionalità dell'altra Parte nell'adozione di ogni misura che riterrà opportuna ai fini di quanto sopra.

Art.6

Durata, integrazioni e modifiche

1. Il presente Protocollo ha durata di 3 anni, a decorrere dalla data della sua sottoscrizione. Prima della scadenza prevista, le PARTI si incontreranno per definire l'eventuale rinnovo.
2. Ciascuna delle PARTI potrà recedere in qualunque momento dal presente Protocollo dando un preavviso scritto all'altra Parte di almeno 60 giorni.
3. Il presente Protocollo potrà essere modificato di comune accordo tra le PARTI firmatarie, anche prima della sua scadenza, sulla base di ulteriori aspetti che potranno emergere nel corso della collaborazione, nonché per l'esigenza di individuare strumenti e modalità di collaborazione più dettagliati.
4. Ogni deroga, modifica o integrazione al presente Protocollo dovrà essere concordata dalle parti, redatta in forma scritta e firmata da entrambe per accettazione.

Art.7

Firma digitale

1. Il presente Protocollo viene stipulato in forma elettronica, mediante sottoscrizione con firma digitale da entrambe le Parti, nel rispetto dei termini e degli adempimenti previsti dall'art. 15, comma 2 bis, della Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni.

Roma,



ARTURO GUARINO
ARMA DEI
CARABINIERI
26.02.2025
18:22:05 UTC

IL CAPO DEL II REPARTO DEL
COMANDO GENERALE

(Gen. D. Arturo Guarino)

Firmato digitalmente da:
Daniela Ferolla
Data: 26/02/2025 14:03:54

IL PRESIDENTE
DELLA FONDAZIONE LE STELLE DI MARISA ETS

(Dott.ssa Daniela Ferolla)



Arma dei Carabinieri

